



16855-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -
Antonella Di Stasi
Alessio Scarcella
Giuseppe Noviello
Maria Cristina Amoroso - Relatore -

Sent. n. sez. 285
UP - 5/02/2021
R.G.N. 30111/2020

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 29/1/2020 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Lette le conclusioni dell'avv. (omissis), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione n. 1893 del 2018 del Tribunale di Pavia che condannava

h

A

l'imputata per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, e applicava le misure accessorie interdittive ex art. 12 del medesimo decreto, perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, quale rappresentante legale e liquidatrice della società (omissis) s.r.l., al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture oggettivamente inesistenti apparentemente emesse dalla (omissis) s.r.l., indicava nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, elementi passivi fittizi.

2. Avverso la sentenza l'interessata, tramite il difensore, ha proposto, con un unico motivo, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

A parere della difesa la decisione della Corte d'appello è viziata nella misura in cui ha "ritenuto sufficiente" a supportare il giudizio di responsabilità penale dell'imputata la condizione di non operatività della (omissis) s.r.l., non reputando necessario alcun accertamento sulla (omissis) s.r.l.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. L'unico motivo proposto è affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità o di critica, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di Questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Ciò tanto più a fronte del fatto che la Corte d'appello, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, ha illustrato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.

In relazione alla dedotta necessità di un ulteriore e specifico accertamento presso la società dell'indagata la corte d'appello ha evidenziato che la operatività della (omissis) non era un dato idoneo ad escludere che sia avvalsa di fatture inesistenti; che gli appellanti non hanno allegato alcunché di utile a scalfire il portato del compendio probatorio; che non è contestato che la (omissis) s.r.l. fosse priva di sedi operative, e personale, né che non vi sia riscontro alcuno sulla destinazione della merce asseritamente lavorata e ritirata da (omissis); che è pacifico che della società (omissis) sia stato rinvenuto solo un timbro in sede di perquisizione; e che sia pur a fonte di importanti volumi di affari, presso la (omissis) s.r.l. non siano stati rinvenuti documenti riguardanti le transazioni con la (omissis) .

L'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare quindi esente da vizi; i giudici d'appello hanno fondato la loro conclusione su una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova dai quali è emersa la non esistenza della società emittente le fatture utilizzate, e sull'assenza di allegazioni difensive idonee a prospettare una diversa valenza del compendio probatorio raccolto. Hanno offerto un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5/02/2021.

Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso



Il Presidente

Gastone Andreazza

